

Statuto & **R**egolamento



FIT-CISL

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

Statuto

Approvato dal 11° Congresso nazionale della
Federazione Nazionale Trasporti CISL

Chia (CA), 29,30,31 maggio e 1 giugno 2017

e successivamente adeguato secondo le modifiche allo Statuto
Cisl approvate dal 18° Congresso Cisl secondo quanto determinato
dall'articolo 55 dello Statuto Cisl stesso.



FIT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

Regolamento

di attuazione allo Statuto

Approvato dal 11° Congresso nazionale della

Federazione Nazionale Trasporti CISL

Chia (CA), 29,30,31 maggio e 1 giugno 2017

e successivamente adeguato secondo le modifiche approvate dal
Consiglio Generale di Verona (VR), 11-12 dicembre 2017

SOMMARIO

STATUTO FIT-CISL

CAPITOLO 1° COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

Art. 1.....	13
Art. 2.....	14
Art. 3.....	14

CAPITOLO 2° - DIRITTI E DOVERI

Art. 4.....	15
-------------	----

CAPITOLO 3° ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 5.....	15
Art. 6.....	16
Art. 7.....	16
Art. 8.....	16
Art. 9.....	16
Art. 10.....	17
Art. 11.....	17
Art. 12.....	18
Art. 13.....	18
Art. 14.....	18
Art. 15.....	18
Art. 16.....	19
Art. 17.....	20

Art. 18	20
---------------	----

**CAPITOLO 4°
ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI**

Art. 19.....	22
Art. 20.....	22
Art. 21.....	22

**CAPITOLO 5°
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE**

Art. 22.....	23
Art. 23.....	23
Art. 24.....	23
Art. 25.....	23
Art. 26.....	24

**CAPITOLO 6°
FINANZA**

Art. 27.....	24
Art. 28.....	25
Art. 29.....	25
Art. 30.....	25
Art. 31.....	25
Art. 32.....	25

**CAPITOLO 7°
GESTIONI STRAORDINARIE**

Art. 33.....	26
Art. 34.....	26
Art. 35.....	26

**CAPITOLO 8°
SCIoglimento DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO**

Art. 36.....	26
Art. 37.....	27
Art. 38.....	27

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FIT-CISL

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

Art. 1	31
Art. 2	31

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

Art. 3	32
Art. 4	32
Art. 5.....	33
Art. 6.....	33
Art. 7.....	33
Art. 8.....	33
Art. 9.....	35

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti FIT

Art. 10.....	35
--------------	----

Art. 11	36
---------------	----

PARTE II
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV
Validità delle sedute e votazioni

Art. 13	36
Art. 14	36
Art. 15	37
Art. 16	37

CAPITOLO V
Dimissione dagli organi

Art. 17	37
---------------	----

CAPITOLO VI
Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 18	38
Art. 20	38
Art. 21	39

CAPITOLO VII
Collegio dei Proviviri

Art. 22	39
---------------	----

Art. 23	40
Art. 24.....	40

CAPITOLO VIII
Commissariamento e Reggenza

Art. 25.....	41
--------------	----

PARTE III
NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX
Il Congresso

Art. 26.....	42
--------------	----

CAPITOLO X
Il Consiglio generale nazionale

Art. 27.....	42
Art. 28	43
Art. 29	44
Art. 30	44

CAPITOLO XI
Il Comitato esecutivo nazionale

Art. 31.....	45
Art. 32	45

Art. 33	45
Art. 34	45

CAPITOLO XII
Le Segreterie

Art. 35.....	46
--------------	----

PARTE IV
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO XIII
Le federazioni regionali

Art. 36.....	46
Art. 37.....	47
Art. 38.....	47

CAPITOLO XV
Le strutture di base

Art. 39.....	49
--------------	----

CAPITOLO XVI
DIPARTIMENTI E AREE CONTRATTUALI

Art. 40.....	49
Art. 41.....	53

PARTE V
NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XVII
FINANZA

Art. 42	54
Art. 43	54
Art. 44.....	54
Art. 45.....	55
Art. 46.....	55
Art. 47.....	56
Art. 48.....	56

STATUTO FIT-CISL

PREAMBOLO ALLO STATUTO

Con il Congresso del 1977 i sindacati e le federazioni dei trasporti della CISL (FENLAI, FILAC, FILMPESCA, FILP, FILTAT, SAUFI) hanno costituito la FIT (Federazione Italiana Trasporti).

Il Congresso del 1981 ha trasformato la FIT in sindacato di 1° affiliazione della CISL. Il Congresso del 1985, stabilendo il superamento dei sindacati di 2° affiliazione, ha sancito la confluenza di FENLAI, FILAC, FILM-PESCA, FILP, FILTAT e SAUFI in un'unica federazione dei lavoratori dei trasporti della CISL; le esperienze maturate, le loro peculiarità, il rapporto con i lavoratori, costituiscono il patrimonio ideale, politico, organizzativo della Federazione, alla quale resta la denominazione originaria di Federazione Italiana Trasporti.

I congressi successivi hanno progressivamente sviluppato e consolidato il patrimonio di integrazione fino al conseguimento degli obiettivi dell'Assemblea Organizzativa del 2007 avvenuto con l'approvazione del presente Statuto al Congresso Nazionale del 5-6-7-8 maggio 2009, riassumibili nella realizzazione di una Federazione compiuta tanto sul piano dell'azione sindacale in difesa e rappresentanza degli interessi dei lavoratori, quanto su quello organizzativo che valorizza pienamente il lavoro, gli iscritti, la partecipazione alla vita democratica interna come le specificità contrattuali, l'autonomia e la libertà d'associazione.

Con il Congresso Nazionale del 7-8-9-10 maggio 2013, la Fit Cisl ha consolidato ulteriormente la sua struttura di categoria unica all'interno della Cisl ponendo altresì le basi per partecipare da protagonista allo sviluppo di una unica Federazione delle "reti", unitamente alla Flaei-Cisl e alla Fistel-Cisl, dando così percorso concreto a quanto stabilito nel "Patto Federativo" sottoscritto dalle tre Federazioni il 13 settembre 2012.

CAPITOLO 1° COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

Art. 1

È costituita, con sede in Roma, la Federazione Italiana Trasporti (FIT). Essa aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

Il presente Statuto è unico per tutta la FIT a qualsiasi livello.

La FIT aderisce, sul piano internazionale alla International Transport Workers' Federation (ITF), all'European Transport Workers' Federation (E.T.F.) e, tramite

la Cisl, alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

Art. 2

La FIT, che organizza e rappresenta i lavoratori dei trasporti dell'ambiente e dei servizi, è costituita a livello nazionale, regionale, di presidio e di posto di lavoro. Per il livello regionale si intende anche la possibilità che due regioni limitrofe siano accorpate tra loro in un'unica Fit.

La FIT è titolare della:

- rappresentanza politica nei rapporti esterni all'organizzazione;
- definizione e gestione della politica dei trasporti e dell'ambiente;
- contrattazione collettiva ad ogni livello;
- politica organizzativa e della formazione, della politica dei quadri e dell'insieme delle risorse umane, economiche e di agibilità sindacale;
- contribuzione e del tesseramento;
- definizione del regolamento e dei trattamenti per tutto il personale operativo e per i dirigenti (dipendenti, distaccati legge 300/70, distaccati con paga);
- definizione dei programmi di nuova sindacalizzazione e di proselitismo;
- proclamazione degli scioperi;
- organizzazione dei servizi.

La Fit può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della Cisl e della Fit.

La FIT realizza i necessari interventi sulle proprie strutture in caso di gravi e/o ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organi della Federazione, di violazione delle norme contributive, nonché per promuoverne l'efficienza.

Art. 3

Fanno parte della FIT i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi specificati nel regolamento al presente Statuto.

Le attività contrattuali sono organizzate in dipartimenti contenenti aree contrattuali la cui composizione e funzionamento è affidata al Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Ogni Dipartimento contiene una o più aree contrattuali, omogenee ed assimilabili, che svolgono una funzione di elaborazione di piattaforme, coordinamento e gestione dei contratti e delle vertenze sulla base degli indirizzi degli organismi perseguendo anche l'obiettivo della riduzione del numero dei CCNL.

CAPITOLO 2° - DIRITTI E DOVERI

Art. 4

Gli iscritti alla FIT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organi della Federazione. Ogni iscritto alla FIT esercita i seguenti diritti:

- a) usufruisce di tutte le attività e servizi della FIT ai vari livelli;
- b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletto a tutte le cariche, a condizione che abbia sei mesi d'iscrizione alla FIT e comunque due anni di anzianità d'iscrizione alla CISL, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

CAPITOLO 3° ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 5

Sono organi della Federazione nazionale:

- A) il Congresso nazionale;
- B) il Consiglio generale;
- C) il Comitato esecutivo;
- D) la Segreteria nazionale;
- E) il Collegio dei Sindaci;
- F) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Il Congresso nazionale è l'organo massimo deliberante della Federazione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali trasporti, che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate; il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di sei (6) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 7

Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi regionali della FIT secondo le modalità da definire nel regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale coerentemente con il Regolamento Confederale.

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di delegate da inserire nelle liste, anche tenuto conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegati, i componenti uscenti e subentranti del Consiglio Generale.

L'ordine del giorno e il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria nazionale e devono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso.

Art. 8

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria nazionale e fissa l'indirizzo generale della Federazione. Elege a scrutinio segreto i delegati al Congresso confederale. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale. Elege i componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri e quelli del Collegio Nazionale dei sindaci.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti).

Art. 9

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Federazione fra un Congresso e l'altro ed è formato da componenti di diritto, da eletti dal Congresso Nazionale e da componenti designati. La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale stesso. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 21 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al comma

precedente.

Nel Consiglio generale dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali. La composizione del Consiglio generale è stabilita dal Regolamento di attuazione al presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione allo Statuto.

Art. 10

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria nazionale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

Art. 11

Sono compiti del Consiglio generale:

- a) definire la politica sindacale, contrattuale, organizzativa e finanziaria della FIT secondo gli indirizzi del Congresso;
- b) eleggere nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;
- c) eleggere i componenti di diritto nel Consiglio generale confederale;
- d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;
- e) esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
- f) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento donne, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;
- g) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento giovani, il responsabile del Coordinamento stesso fra i 19 giovani componenti del Consiglio Generale (di età inferiore ai 35 anni al momento dell'elezione al consiglio stesso) (art. 27 punto f) del regolamento di attuazione allo Statuto Fit Cisl)
- h) emanare il Regolamento di attuazione allo Statuto della Federazione;
- i) definire i Dipartimenti e/o la loro riagggregazione e le correlate aree contrattuali con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 12

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La sua composizione è stabilita dal Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT. Il Comitato esecutivo:

- approva le linee guida inerenti le piattaforme contrattuali;
- approva la proposta della Segreteria Nazionale di nomina dei Dirigenti Sindacali delle aree contrattuali con le modalità previste nel Regolamento;
- decide sui conflitti fra strutture della FIT;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- è competente a designare i rappresentanti della FIT in enti ed istituzioni esterne;
- convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;
- regola i trattamenti economici e normativi dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.

Il Comitato esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione delle lavoratrici, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne di cui assicura la funzionalità.

Art. 13

Il Comitato esecutivo è convocato dalla Segreteria nazionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario generale. Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 14

La Segreteria è composta:

- a) dal Segretario generale;
- b) dall'eventuale Segretario generale aggiunto;
- c) dai Segretari.

Il Consiglio generale fissa il numero dei Segretari secondo esigenze funzionali. Il Segretario generale, l'eventuale Segretario generale aggiunto ed i Segretari sono eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Art. 15

La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del Consiglio generale e

del Comitato esecutivo.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione. La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario generale. L'eventuale Segretario generale aggiunto sostituisce il Segretario generale a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità dei Dipartimenti e degli incarichi ad essi affidati.

La Segreteria nazionale predispone per il Congresso la relazione politica ed amministrativa della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario nazionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della Federazione.

Art. 16

Il Collegio dei sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi. Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno "ex novo", scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. A mezzo del suo Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della FIT sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso. Riferisce dinanzi al Congresso sull'andamento

amministrativo nel quadriennio. I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e confederali

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Art. 17

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Proviviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti. Allorquando non sussistono candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti. Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio generale ha facoltà di eleggerlo "ex novo", anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali. Esso è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Al Collegio spetta il compito di decidere, dopo adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT, sulle vertenze elettorali oltreché sulle controversie ed i conflitti fra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione allo Statuto. Il Collegio dei Proviviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali. Per quanto concerne il Segretario generale della FIT è competente a decidere il Collegio confederale dei Proviviri secondo le procedure previste nello Statuto confederale.

I Proviviri non possono far parte di organi deliberanti ad alcun livello della CISL, né di Collegi sindacali, né di altri Collegi dei Proviviri. Contro le decisioni del Collegio dei Proviviri della FIT è ammesso ricorso presso il Collegio dei Proviviri della Confederazione.

Art. 18

Ogni iscritto alla FIT è tenuto ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT e le delibere degli organi. Il Collegio dei Proviviri emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la destituzione dalle eventuali cariche;
- d) la sospensione, da 3 a 12 mesi con destituzione da eventuali cariche;
- e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri. Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria della Federazione nazionale sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Quando le Segreterie competenti sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO 4°

ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

Art. 19

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire le cariche di segreteria a tutti i livelli è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti regionali e territoriali nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per il Segretario Generale nazionale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui all'art. 16 e 17 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme stabilite dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Art. 20

Per affermare l'assoluta autonomia della FIT nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Proboviro della FIT le incompatibilità elencate nel Regolamento di attuazione dello Statuto della Fit Cisl.

Il Comitato esecutivo, sentita la Segreteria Nazionale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere od a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 21

I Consigli generali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

CAPITOLO 5° LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22

Sul territorio la Fit si articola in Federazioni regionali, Presidi territoriali e strutture di posto di lavoro che costituiscono istanza congressuale

Esse esplicano, per la parte di propria competenza, le stesse funzioni della Federazione nazionale, di cui all'art. 2.

A livello territoriale il collegamento con le UST è tenuto dal segretario del Presidio Territoriale corrispondente ovvero da uno dei segretari. Se nell'ambito della medesima UST vi è la presenza di più Presidi la rappresentanza della FIT viene designata dalla Segreteria regionale.

Art. 23

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituita la Federazione regionale trasporti.

Essa ha sede nella stessa località ove ha sede l'USR della CISL.

Art. 24

Sono organi della FIT regionale:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio generale regionale;
- c) la Segreteria regionale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Il Congresso può deliberare l'istituzione di un Comitato esecutivo.

Art. 25

Gli organi di cui all'articolo precedente esercitano, al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti organi nazionali. Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nelle Assemblee congressuali territoriali con modalità da definire nel regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i consiglieri uscenti e subentranti Il Consiglio generale regionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro e in esso dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio. Si riunisce almeno due volte l'anno. La Segreteria regionale è eletta dal Consiglio generale regionale nel proprio seno ed è costituita dal Segretario generale, dall'eventuale Segretario generale aggiunto e da Segretari.

Il Consiglio generale regionale approva il proprio Regolamento di attuazione

allo Statuto della FIT, in conformità al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il regolamento di attuazione della Fit Alto Adige è redatto in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità in ogni caso, con le norme e i principi del presente statuto.

Art. 26

I Presidi Fit sono costituiti nel territorio regionale in base a specifiche delibere del Consiglio regionale competente.

Gli organi del Presidio Fit sono:

- a) l'assemblea congressuale territoriale
- b) il direttivo territoriale
- c) la segreteria di Presidio

L'assemblea congressuale territoriale è composta dai delegati eletti nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità definite nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi.

La composizione del Direttivo territoriale Fit è stabilita nel Regolamento in base al numero degli associati.

Il Direttivo territoriale elegge Il Segretario di Presidio e i vice segretari come definito nel Regolamento.

CAPITOLO 6° FINANZA

Art. 27

Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali. Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione. Finché dura la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. Il Consiglio generale nazionale, a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto stabilisce la ripartizione delle quote sociali, depurate del costo tessera confederale, con criteri volti a garantire lo svolgimento delle attività degli organi. La parte della quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio generale per le esigenze degli organi dovrà essere individuata in percentuale sull'intera contribuzione per ogni livello di organizza-

zione.

Art. 28

In ogni bilancio preventivo è previsto un fondo di solidarietà costituito attraverso il prelievo di un'aliquota delle quote sociali per garantire il sostegno ed assicurare la funzionalità di tutte le strutture FIT. Il Consiglio generale formula i criteri di utilizzazione del fondo e delle altre risorse, costituite per fini solidaristici, allo scopo di assicurarne un'equa ripartizione.

Art. 29

L'andamento amministrativo della Federazione dovrà essere regolamentato dal Comitato esecutivo, ove esistente, in conformità alle direttive confederali. L'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione costituisce un settore specifico di attività da attribuire alla responsabilità di un componente la Segreteria nazionale della FIT.

Art. 30

Le quote dei contributi di spettanza della Federazione nazionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

Art. 31

La Federazione nazionale risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione. Per le obbligazioni assunte direttamente verso chiunque dalle altre strutture della Federazione sono responsabili le strutture stesse o le persone fisiche che le rappresentano e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dalla loro responsabilità.

Art. 32

Controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione nei confronti di Federazioni regionali e Presidi Territoriali, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità. La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO 7° GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 33

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato esecutivo nazionale della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 34

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 33 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 35

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato un reggente, che può essere estraneo all'organismo stesso. La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Segreteria nazionale della Federazione.

CAPITOLO 8° SCIOGLIMENTO DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale della FIT:

- a) dal Congresso nazionale su richiesta scritta del 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio generale nazionale FIT a maggioranza di due terzi;
- c) dalle Federazioni regionali trasporti su deliberazioni dei propri organi direttivi prese a maggioranza di due terzi dei loro componenti.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria nazionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio generale. A tale scopo la Segreteria nazionale convocherà il Consiglio generale entro i 60 giorni precedenti il Congresso. Le decisioni del Consiglio generale sono impegnative se assunte a maggioranza di due terzi dei presenti al Consiglio generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso esponendo anche il parere di minoranza. Il Congresso nazionale FIT si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 37

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso nazionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso nazionale della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto confederale. Le norme del presente Statuto che eventualmente fossero in contrasto con quelle contenute nello Statuto della CISL sono nulle ed entrano automaticamente in vigore le norme dello Statuto CISL.

Il Presente Statuto è stato modificato dal 11° Congresso della Fit Cisl e successivamente adeguato secondo le modifiche allo Statuto Cisl approvate dal 18° Congresso Cisl secondo quanto determinato dall'articolo 55 dello Statuto Cisl stesso.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FIT-CISL

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

Art. 1

L'iscrizione alla Federazione avviene, sottoscrivendo l'apposita delega, attraverso le strutture della Federazione.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria della FIT competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Il rifiuto motivato all'iscrizione deve essere comunicato all'interessato ed al Consiglio generale competente che decide in merito entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, da parte del Consiglio Generale competente, l'aspirante socio entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FIT decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritto/a sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso. All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della FIT i soci espulsi dall'organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Fit regionale competente.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai due terzi dei componenti il Consiglio generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente UST.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

Art. 3

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 1 dello Statuto Fit, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/a Generale, Segretario/a Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a) per i/le Segretari/e Generali e Aggiunti di Federazione Regionale e nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli, il periodo massimo è di 3 mandati;
- b) per il/la Segretario/a Generale di Federazione Nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

Il Dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione pluricomposta. E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

Il Dirigente sindacale che ha ricoperto il ruolo di Segretario/a Generale a qualsiasi livello di Federazione, non potrà essere rieletto/a nella stessa Segreteria con ruolo diverso

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, devono armonizzarsi con quelle previste nello Statuto dell'USR Alto Adige.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I/Le componenti delle Segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto Confederale, e 2 e 3 dello Statuto FIT, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre a quelle dell'articolo 20 dello Statuto FIT, le "incompatibilità funzionali".

Art. 4

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità funzionale la condizione dell'appartenenza ad Organi che, per aver assunto

qualsiasi degli incarichi indicati dall'art. 20 dello Statuto FIT e 5 e 7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità proprie della FIT.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al collegio Federale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 5

E' incompatibile la carica di componente la segreteria nazionale e regionale FIT con la carica di componente le segreterie confederali a tutti i livelli, come previsto dall'art. 8 del Regolamento Confederale e di presidente nazionale degli Enti CISL.

Sono incompatibili fra di loro le cariche di componente la Segreteria nazionale FIT, di componente le Segreterie Regionali FIT e territoriali Fit.

Sono inoltre incompatibili tra loro le cariche di Segretario Generale a qualsiasi livello Fit.

Con decorrenza dall'XI Congresso, per il periodo equivalente a un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Art. 6

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Per quanto riguarda la definizione delle norme contenute nell'Art. 20 dello Statuto si applicano le norme dell'articolo 11 del Regolamento confederale.

Art. 7

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ed in particolare delle norme sulle incompatibilità funzionali, oltre quanto previsto dal precedente art. 5, valgono gli articoli 8 e 10 del Regolamento confederale Cisl.

Art. 8

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il Dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 5 e 7 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale competente, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture della FIT, o in loro assenza i Consigli Generali delle strutture territoriali/regionali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assem-

blee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 5 e 7 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Le incompatibilità di cui all'articolo 20 dello Statuto Fit sono le seguenti:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture della Fit, o in loro assenza i Consigli Generali delle strutture regionali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui ai commi a) e c) deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza della carica sindacale. Fino all'esercizio della opzione il dirigente può svolgere solo le funzioni di ordinaria amministrazione.

Il/la candidato/a alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto FIT e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto FIT decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti dalle cariche sindacali ai sensi del citato art. 20 dello Statuto FIT e del presente articolo di Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo sotto indicati:

- dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

- dopo tre anni dalla candidatura o cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 9

Le decadenze nei casi contemplati negli articoli 19 e 20 dello Statuto operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di trenta giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie Competenti comunicano all'interessato l'avvenuta decadenza diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della FIT.

Spetta alle Segreterie Regionali di Federazione il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle segreterie inadempienti, negligenti o tardive sino alla completa ricostruzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale della FIT Regionale gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale FIT.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale della FIT Nazionale gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti FIT

Art. 10

I Comitati esecutivi nazionale e regionali - o il Consiglio generale regionale dove non è previsto il Comitato esecutivo - sono competenti a designare previa istruttoria svolta dalla Segreteria Nazionale, atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando, anche alla stregua dei parametri elencati all'ultimo comma del presente articolo, la rappresentanza sindacale della Federazione in enti associazioni e/o società esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 del Regolamento Confederale, nonché il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 16 del medesimo regolamento.

Le designazioni devono avvenire facendo sì che sia assicurata:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Art. 11

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente o al Consiglio Generale Regionale dove non è previsto il Comitato Esecutivo.

Art. 12

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi od altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su rappresentanza e/o su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Regolamento per i trattamenti economici dei dirigenti Fit Cisl.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

Art. 13

Per la validità delle sedute e delle deliberazione degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 14

Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono per scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Le Presidenze e tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Art. 15

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – e quant'altro determini la riduzione dei Componenti dell'organismo.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Le disposizioni previste dal presente articolo entreranno in vigore con lo svolgimento dell'XI Congresso.

Art. 16

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla FIT, a parità di iscrizione alla FIT, il più anziano di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO V

Dimissione dagli organi

Art. 17

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 18

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Qualora singoli componenti, o gruppi di essi, presentassero emendamenti alle proposte di delibere, è facoltà dei presentatori di illustrarle brevemente. Per ogni emendamento presentato sono ammessi due brevi interventi: uno a favore ed uno contro.

Chiusa la discussione e fatta la replica, non è permessa la parola se non per dichiarazioni di voto. L'intervento non può superare i 5 minuti.

Art. 19

Nel corso del dibattito il Presidente può concedere, fuori turno, la parola solo per fatto personale, per pregiudiziale, o per mozione d'ordine.

Il fatto personale ha la precedenza sulla pregiudiziale e quest'ultima sulla mozione d'ordine.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta e dignità o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

E' pregiudiziale la eccezione sulla proponibilità di argomenti in quanto contrari allo Statuto o Regolamento della FIT e della CISL, o a delibere approvate nella stessa sessione.

Il Presidente respinge la pregiudiziale senza metterla ai voti se il proponente non fa riferimento agli articoli di Statuto o Regolamento a cui intende riferirsi.

E' Mozione d'ordine una proposta concernente l'ordine dei lavori e di comportamento e di acquisizione dei documenti agli atti.

Prima di passare alla votazione su una pregiudiziale o su una mozione d'ordine, il Presidente dà la parola, per non più di 5 minuti, ad un componente l'organo che parli contro e ad uno che parli a favore.

Art. 20

Il Presidente, se richiesto, può porre in approvazione di riunire più punti all'ordine del giorno in un'unica discussione. In tal caso si avranno una serie di relazioni, un'unica serie di interventi, una serie di repliche ed, infine, le votazioni sulle proposte di delibere.

La votazione dei documenti conclusivi può avvenire, se richiesto, per punti o capitoli o commi. In tal caso, a conclusione delle votazioni per punti o capitoli o commi, si deve procedere alla votazione globale dei documenti stessi.

Qualora, sullo stesso argomento, vengano presentati documenti o parti di essi

che si pongano in alternativa o contrastino l'uno con l'altro, oppure emendamenti a proposte di delibere, detti documenti o parte di essi o gli emendamenti debbono essere posti in votazione contemporaneamente ed in alternativa.

Se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, si pongono in ballottaggio i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In ogni caso, prima di procedere alle votazioni, la Segreteria può esprimere il proprio parere.

Art. 21

La proposta di deliberare la sfiducia agli esecutivi deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva da effettuarsi entro quindici giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

CAPITOLO VII

Collegio dei Proviviri

Art. 22

La convocazione del Collegio dei Proviviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Le regolamentazione delle procedure interne sono stabilite da apposite norme deliberate dal Consiglio Generale della Federazione in ossequio alle norme statutarie e regolamentari.

I ricorsi al collegio dei proviviri della federazione nazionale devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni, dalla data di ricevimento del ricorso.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R, oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio che rilascia al ricorrente la relativa ricevuta di ricezione indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il Collegio rilevi il difetto di competenza in materia invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali cointeressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

Il termine di 90 giorni di cui al quarto comma del presente articolo resta sospeso

dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso della Federazione alla data di insediamento del nuovo Collegio. Durante la vacanza della Presidenza, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di 15 giorni, fissato dall'art. 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti del collegio.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non si pronunci entro i suddetti termini, decide in un'unica istanza, il Collegio confederale dei Probiviri, previo inoltre del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente, ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio della Federazione. Esso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della pronuncia del Collegio della Federazione.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica della ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Art. 23

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo precedente sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 24

Le vertenze elettorali sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Fanno eccezione a questa regola le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado, le quali sono portate direttamente all'esame della commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

CAPITOLO VIII

Commissariamento e Reggenza

Art. 25

Commissariamento

Il commissario di cui all'art. 34 dello Statuto FIT deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro i termini fissati dal Comitato Esecutivo, che non può superare un anno.

I termini di 15 giorni di cui al penultimo comma dell'art. 34 dello statuto della Federazione decorrono dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Durante il proprio mandato il Commissario svolge tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari e urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostruzione degli organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostruzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostruzione degli organismi nel termine improrogabile di 90 giorni dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Reggenza

Il Reggente di cui all'art. 36 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario, o in epoca antecedente se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria nazionale.

Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per i Segretari generali.

PARTE III
NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX
Il Congresso

Art. 26

Il Consiglio Generale della FIT nazionale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso nazionale della Federazione, emana il Regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale, le norme per lo svolgimento del Congresso ed il Regolamento dei Congressi regionali e delle assemblee congressuali territoriali.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i Regolamenti congressuali dovranno prevedere un'appropriata percentuale di candidate nelle liste.

Gli stessi Regolamenti prevederanno, altresì, una adeguata percentuale di presenza di delegati/e giovani under 35 e di delegati/e immigrati.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture territoriali interessate da processi di accorpamento è affidata alle Fit Regionali.

CAPITOLO X
Il Consiglio generale nazionale

Art. 27

Il Consiglio Generale è formato da 157 componenti così ripartiti:

- a) da 87 componenti eletti dai delegati al Congresso
- b) dai segretari generali provenienti dalle 21 regioni e dalle province autonome;
- c) da 16 eletti dai Consigli generali regionali FIT, ripartiti per ogni regione secondo il quoziente contenuto nel numero complessivo degli iscritti validi per il Congresso;

- d) dalla responsabile del Coordinamento donne; ove la responsabile faccia già parte del Consiglio generale, la Segreteria nazionale, su indicazione del Coordinamento, proporrà al Consiglio generale la nomina di un'ulteriore rappresentante.
- e) da 7 componenti Segretari SAS provenienti: n. 2 da Navi estere, n. 2 da ANAS, n. 2 dai portuali, n. 1 da ENAV;
- f) da 19 giovani (di età inferiore a 35 anni) provenienti dalle Fit-Regionali e interregionali (escluso la Valle D'Aosta); la Segreteria Nazionale su indicazione del Coordinamento giovani proporrà al Consiglio Generale la nomina del responsabile del coordinamento giovani, ricompreso nei suddetti 19; il coordinamento giovani è costituito:
- dai giovani componenti il consiglio generale
 - dai giovani eventualmente componenti delle Segreterie Regionali;
 - dai Responsabili dei Coordinamenti regionali giovani.
- g) da 6 lavoratori immigrati designati dalle 6 regioni con il maggior numero di immigrati iscritti e registrati nell'anagrafica confederale.

Il quoziente di cui alla lettera c) si ottiene dividendo il numero complessivo degli iscritti alla FIT validi per il Congresso per il numero di posti a disposizione nel Consiglio generale.

I posti non coperti da quozienti interi vengono assegnati con i resti maggiori.

I componenti il Consiglio generale di cui al punto c) saranno eletti dai Consigli generali delle Federazioni regionali e delle province autonome e possono essere revocati o sostituiti durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà determinata dall'attuazione dell'art. 7 dello Statuto della FIT e dall'art. 26 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i componenti il Consiglio generale di cui al punto a) questa sarà ricoperta da chi in sede di Congresso ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

La responsabile del Coordinamento donne di cui al punto d) è nominata dal Consiglio Generale su indicazione del Coordinamento stesso, costituito:

- dalle donne componenti il Consiglio generale;
- dalle componenti delle Segreterie Regionali;
- dalle responsabili dei Coordinamenti regionali donne.

Art. 28

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola il giorno seguente e comunque entro 20 giorni da quello della

chiusura del Congresso, a cura dell'ufficio di presidenza del Congresso stesso. Il componente più anziano di età dell'ufficio di presidenza del Congresso presiederà il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

La convocazione straordinaria prevista dall'art. 10 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria nazionale entro il mese successivo dalla data della richiesta.

Art. 29

Il Consiglio generale in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

Art. 30

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 9 dello Statuto della FIT, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

La Segreteria nazionale invia di norma almeno 8 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 10 dello Statuto di Federazione. Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra alla Convocazione stessa provvede il segretario generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quelle in cui è avanzata la richiesta.

CAPITOLO XI

Il Comitato esecutivo nazionale

Art. 31

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 51 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno comprensivi dei Segretari generali regionali;
- b) dai componenti la Segreteria nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento donne;
- d) dal Responsabile del Coordinamento giovani.

Art. 32

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria nazionale delegato a ciò dal Segretario generale.

Art. 33

Il Comitato esecutivo ratifica, nella prima riunione utile, le designazioni per le rappresentanze esterne di specifica pertinenza della Segreteria nazionale come previsto nel precedente articolo 10.

Tali designazioni sono effettuate dal Segretario generale.

Art. 34

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

La richiesta di convocazione dell'esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La segreteria nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria nazionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Solo il Comitato esecutivo ha la facoltà di sciogliere tutti gli organi e nominare un commissario dopo l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni da parte della Segreteria Nazionale.

CAPITOLO XII

Le Segreterie

Art. 35

I Consigli generali prima di procedere alle votazioni per l'elezione delle Segreterie, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei Segretari.

La composizione delle Segreterie delle strutture, considerate la specificità e la complessità della categoria sarà la seguente:

- federazioni regionali regionalizzate o interregionalizzate da 2500 iscritti in su da 3 a 5 componenti compreso/a il/la Segretario Generale. E' prevista la possibilità di affidare incarichi all'esterno della Segreteria;
- federazioni regionali con meno di 2500 iscritti massimo 3 componenti.

Eventuali deroghe relative ai casi di accorpamento delle strutture territoriali o di Fit regionali dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale della Fit regionale interessata e proposte alla Segreteria nazionale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO XIII

Le federazioni regionali

Art. 36

Il presente Regolamento ha efficacia anche nei confronti delle FIT regionali.

I Regolamenti approvati dai Consigli generali regionali debbono essere adeguati e non in contrasto con il presente Regolamento.

Il Congresso regionale fissa il numero dei componenti, le modalità di composizione e la frequenza di convocazione dei diversi organi.

I segretari dei Presidi territoriali, la responsabile regionale del Coordinamento Donne e il responsabile regionale del Coordinamento Giovani fanno parte di diritto dei rispettivi Consigli Generali regionali.

Competono alle Federazioni regionali anche:

- il coordinamento dell'attività politico contrattuale delle strutture territoriali;
- la titolarità della contrattazione decentrata, quando la controparte e/o la vertenza è regionale, della concertazione con le istituzioni sulle politiche regionali;
- l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, d'intesa con i Presidi territoriali, della formazione, dell'informazione, dei servizi tecnici;
- le politiche di genere;
- la gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- il sostegno ai Presidi territoriali per l'azione contrattuale, di proselitismo e di crescita associativa;
- la funzionalità del Coordinamento Donne che è composto:
 - dalle componenti il CG regionale;
 - dalle componenti di Presidio;
 - dalle componenti delle SAS e/o delle RSU più significative;
- la funzionalità del Coordinamento Giovani che è composto:
 - dai giovani componenti il CG regionale;
 - dai giovani Segretari o vice segretari di Presidio;
 - dai giovani componenti delle SAS e/o delle RSU più significative.

Le Federazioni regionali dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare eventuali comportamenti dei/le dirigenti che orientino le prestazioni di servizi all'esterno del circuito Cisl, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 37

Abrogato.

Art. 38

I Consigli Generali delle Fit Cisl regionali individuano i Presidi Territoriali Fit Cisl diretti da un segretario eletto dal Direttivo di cui all'art. 27 dello Statuto.

Il Segretario può proporre al Direttivo l'approvazione della nomina di massimo 2 vice segretari.

Gli organi del Presidio territoriale sono:

- a) l'Assemblea Congressuale territoriale;
- b) il Direttivo;
- c) la Segreteria di Presidio.

L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità da definire nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi.

Partecipano con solo diritto di parola, se non delegati, i componenti del Direttivo uscente.

Il Direttivo è l'organo deliberante del Presidio tra un Congresso ed un altro. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e in esso dovranno essere rappresentate, di norma, tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio.

La composizione numerica del Direttivo è in funzione del numero di iscritti e, più precisamente:

- fino a 100 iscritti 5 componenti;
- da 101 a 400 i. fino a 10 componenti;
- da 401 a 800 i. fino a 15 componenti;
- da 801 a 1.200 i. fino a 20 componenti;
- da 1.201 a 2.000 iscritti fino a 25 componenti;
- oltre 2001 i. fino a 30 componenti.

Il Segretario è eletto dal Direttivo nel proprio seno.

Non devono essere individuati dei Presidi Territoriali nei territori corrispondenti alla sede della Usr Cisl. Laddove in questi ultimi, per effetto di accorpamenti delle strutture orizzontali Cisl, ricadano sedi Fit periferiche precedentemente previste, in esse possono essere istituiti Presidi.

Nelle aree corrispondenti alla sede della Usr Cisl, la Fit regionale può avvalersi del coordinamento delle aree contrattuali territoriali per l'azione delle politiche sindacali relative al capoluogo della regione.

Competono ai Presidi territoriali:

- la titolarità della contrattazione e della concertazione nelle aziende decentrate e nel territorio ed il loro sviluppo;
- il coordinamento e il sostegno politico ed operativo delle SAS e delle RSU/RLS di derivazione associativa;
- l'individuazione dei bisogni formativi, la cura del tesseramento e dell'informazione;
- la gestione delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico, per la quale rendicontano periodicamente al livello amministrativo competente secondo le direttive da questi stabilite.

CAPITOLO XV

Le strutture di base

Art. 39

Le FIT regionali si articolano in modo funzionale in strutture di posto di lavoro.

Le Sezioni aziendali sindacali costituiscono e rappresentano la prima istanza del sindacato nei posti di lavoro, coordinate e controllate nell'attività dalle strutture territoriali o regionali.

Le strutture di cui al comma precedente sono la prima istanza congressuale della Federazione ed hanno il compito di: curare il rapporto con gli iscritti e sviluppare il tesseramento; seguire le vertenze del loro livello in stretto coordinamento con le strutture immediatamente superiori; evidenziare le problematiche degli iscritti e con ciò contribuire a definire le linee di azione sindacale; coordinare il lavoro unitario; assicurare l'informazione diretta agli iscritti.

Le SAS o Coordinamenti aziendali sindacali sono l'unica struttura di base della Federazione. I loro Consigli direttivi sono formati secondo le decisioni delle Federazioni e dei Presidi territoriali e debbono contenere i delegati eletti, componenti le RSA/RSU e le RLS.

CAPITOLO XVI

DIPARTIMENTI E AREE CONTRATTUALI

Art. 40

Le specificità contrattuali presenti nella Fit sono organizzate in dipartimenti contrattuali secondo criteri di funzionalità e di omogeneità.

La ricomposizione e semplificazione dei Dipartimenti ovvero le modifiche degli ambiti delle specificità contrattuali ivi inserite, sono di competenza del Consiglio Generale Nazionale.

I Dipartimenti sono organizzati omogeneamente ai livelli nazionale e regionale.

I Dipartimenti contrattuali sono così denominati:

Dipartimento Logistica integrata - Ambiente

Area contrattuale autotrasporto merci/logistica

Imprese di qualsiasi forma giuridica, anche di natura Cooperativistica, singole o associate esercenti attività di:

spedizione, anche transitarie e doganali, autotrasporto di merce su strada

per conto di terzi, servizi logistici e ausiliari del trasporto, trasporto combinato, commercio elettronico, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, produzione di energia refrigerante, servizi logistici anche integrati all'attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti;

Agenzie marittime, raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

Magazzini Generali, regolati da leggi speciali (silos, depositi franchi, portuali, marittimi e costieri); imprese che svolgono nei porti attività di sorveglianza e campionamento merci, deposito conto terzi e magazzini frigoriferi.

Attività di logistica, in particolare, con riferimento a intermodalità, parcheggi ed aree di scambio, interporti e tutto ciò che concerne l'attività compresa l'informazione connessa al carico, scarico e trasporto merci;

Imprese esercenti servizi in appalto dal Ministero della Difesa;

Attività di supporto logistico ai servizi del Ministero della Difesa.

Area contrattuale dei servizi ambientali

Imprese, di qualsiasi forma giuridica, esercenti attività Ambientali quali: raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria; espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; servizi funerari e cimiteriali; derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; servizi pubblici alla collettività quali: decoro urbano, affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semofori; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.

Dipartimento Mobilità

Area contrattuale Mobilità TPL

Aziende e società di servizi pubblici di trasporto pubblico locale per il trasporto di persone e servizi operanti nelle tranvie urbane ed extraurbane, metropolitane, ferrovie concesse ed in gestione governativa o commissariale nonché quelle passate con D.P.C.M alle regioni, filovie, funicolari, funivie portuali, sciovie, slittovie, seggiovie, linee di navigazione

lacuali e lagunari, servizi automobilistici anche internazionali e le attività complementari e di supporto a quelle di trasporto compresi i parcheggi e rimozioni. Conducenti noleggio autobus.

Taxi

Affittuari e proprietari di autovettura, motovettura che esercitano il servizio da piazza con tassametro; vetturini e simili che esercitano il servizio di noleggio auto da rimessa e posteggio e che guidano personalmente l'autovettura.

Imprese esercenti servizio pubblico da piazza con autovettura, taxi, mototaxi, carrozze a trazione animale, munite o meno di tassametro.

Trasporto di persone con motoscafi, gondole e battelli, gestito da proprietari ed affittuari di barche a motore e non, natanti a propulsione meccanica, nelle acque fluviali, lacuali e lagunari.

Area contrattuale Mobilità Ferroviaria

Aziende ferroviarie, comprese anche le attività complementari e di supporto a quelle di trasporto.

Imprese esercenti attività di servizio alle imprese di trasporto quali: il servizio di raccordo ferroviario; il servizio in appalto per conto delle aziende ferroviarie (pulizie stazioni/impianti ferroviari ed a bordo treni, manutenzione officine meccaniche, ristorazione a bordo treno, accompagnamento notte dei passeggeri); servizio di manovra nei porti ed interporti in appalto dalle aziende ferroviarie; servizio interno della gestione del traffico e della manutenzione del materiale rotabile per conto delle aziende ferroviarie.

Dipartimento Trasporto Aereo e attività aeroportuali, Trasporto Marittimo, Portualità

Area contrattuale personale di terra

Addetti delle società di trasporto aereo, aeroportuali, manutenzione, sicurezza, catering ed esercenti attività complementari e sussidiarie anche se dipendenti o soci di cooperative.

Area contrattuale naviganti

Personale tecnico di aereo e di elicotteri (piloti).

Personale navigante di cabina (assistenti di volo).

Area contrattuale controllo, sicurezza e assistenza al volo

Addetti degli Enti o società a cui è affidato il servizio di controllo, sicurezza, assistenza al volo e manutenzione dei relativi apparati tecnici.

Area contrattuale Marittimi

Comprende la contrattualistica dei lavoratori italiani (comunitari) impiegati nel traffico marittimo, nella pesca di altura, nel traffico fluviale, nelle attività tecnico-nautiche di rimorchio e di bunkeraggio e nell'Offshore,

indipendentemente dal tipo di naviglio e di tonnellaggio, sia imbarcati che in attesa di imbarco, su mezzi di bandiera italiana, incluso il naviglio in Registro Internazionale.

Contrattualistica del personale non-doms imbarcato sulle navi di Registro Internazionale.

L'Area Nazionale copre i dipendenti occupati a terra presso società di navigazione o aziende che esercitano attività ausiliarie e complementari all'industria marittima tra cui attività di agenzia e logistica incluso il Registro Navale Italiano.

Area Internazionale (navi estere)

Area contrattuale portualità

Autorità portuali, Aziende speciali, Imprese private - concessionarie o meno - esercenti le attività di cui agli articoli 16, 17, 18, della Legge 84/94 e successive modificazioni, Terminal passeggeri, portabagagli, raccordi ferroviari portuali, guardie ai fuochi, ormeggiatori e battellieri, imprese asporto rifiuti da nave, distriparks e centri interscambio merci contigui al porto.

Dipartimento Viabilità

Area contrattuale Anas

Dipendenti dell'Anas Spa e società regionali/ provinciali della viabilità.

Area contrattuale autostrade, trafori e servizi

- Società e Consorzi, concessionarie di autostrade e trafori e di servizi ausiliari.
- Imprese, società ed enti esercenti servizi di assistenza, informazione e telecomunicazione per l'utenza, manutenzione e sicurezza attinenti alla circolazione sulle autostrade e nei trafori.
- Imprese esercenti le attività direttamente collegate all'accesso regolato del traffico in aree protette.

Autoscuole

Imprese esercenti l'attività autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Autonoleggio

Imprese di qualsiasi forma giuridica, anche di natura Cooperativistica, singole o associate esercenti attività di:

autorimesse, noleggio autobus, auto con autista, motoscafi, locazione automezzi, servizi turistici, posteggio e custodia autoveicoli, motoveicoli e velocipedi su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non, ingrassaggio di automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

Le aree contrattuali sono organizzate, ai vari livelli, in coordinamenti con i seguenti compiti:

elaborazione delle piattaforme contrattuali, gestione delle vertenze, gestione e controllo delle problematiche di area inerenti la bilateralità e la previdenza complementare, gestione della legislazione tipica dell'area a partire dalla sicurezza.

Le Segreterie ai vari livelli consulteranno i Coordinamenti delle aree contrattuali sulla composizione degli Uffici dei Dipartimenti Contrattuali. La successiva proposta verrà presentata all'organismo competente sotto forma di Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Fit-Cisl.

E' facoltà del Segretario, cui è affidata la delega di un Dipartimento contrattuale, di proporre alla Segreteria di cui fa parte, di avvalersi della eventuale collaborazione operativa di uno tra i Dirigenti sindacali dell'Ufficio di Dipartimento come Coordinatore di Area Contrattuale tra quelle previste nel presente Regolamento. Competente a deliberare in tal senso è la Segreteria nel suo complesso.

Art. 41

Al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità nel collegamento costante con la Segreteria e gli eventuali Coordinatori e di coniugare gli aspetti contrattuali con le decisioni politiche, a livello nazionale, i Coordinamenti di Area Contrattuale sono composti:

- dagli eventuali coordinatori regionali che seguono per incarico della loro Segreteria Regionale l'Area o, in mancanza, dai Segretari Regionali che ne hanno la delega;
- da un numero aggiuntivo di dirigenti sindacali che seguono l'Area fino ad un massimo del 100% del numero di cui al precedente alinea.

A livello regionale l'area contrattuale, laddove ritenuta necessaria dalla Segreteria, è composta:

- dal segretario di presidio, per ciascuna realtà, a cui è affidata la delega dell'area o da un dirigente sindacale indicato dal presidio.
- da un numero aggiuntivo di dirigenti sindacali che seguono l'area per una percentuale congrua stabilita dalla Segreteria Regionale.

Alle riunioni di coordinamento di area contrattuale possono partecipare oltre alla Segreteria Nazionale tutti i Segretari Generali Regionali.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XVII

FINANZA

Art. 42

La misura dei contributi sindacali ed associativi dovuti alla Federazione dagli iscritti, è stabilita dal Consiglio generale, tenendo conto delle indicazioni confederali.

Il Consiglio generale fissa a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto la ripartizione delle quote sociali sulla base di quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto assicurando da parte delle Segreterie le risorse necessarie ai Dipartimenti /aree contrattuali per le attività ad essi delegate all'interno del bilancio unico e dell'amministrazione unica.

Art. 43

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FIT e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale essi agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni trasporti, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ad ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 44

Le Federazioni trasporti regionali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi limiti statutari.

A tal fine, le Federazioni dovranno attivare apposite polizze assicurative per i/le propri/e dirigenti eletti/i, a copertura dei rischi "professionali derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i rappresentanti legali delle Federazioni trasporti regionali rispondono a norma dell'art. 38 del codice civile personalmente e solidalmente con le Federazioni medesime, per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal

precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I rappresentanti legali delle Federazioni trasporti regionali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le federazioni trasporti regionali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto alle vigenti leggi in materia di privacy d.lgs n.196/2003 e successive modificazioni.

Le federazioni trasporti regionali se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dati (d.lgs n.196/2003 e successive modificazioni).

Art. 45

I bilanci preventivi e consuntivi, a livello nazionale, di ogni singola regione e territorio, debbono seguire un unico sistema di contabilità, elaborato dalla Federazione, definito dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate, in modo da consentire l'identificazione dei rendiconti di ogni singola struttura cui vengono attribuite risorse.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli Operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro d.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Federazione nazionale deve inviare i propri bilanci dopo l'approvazione, alla Confederazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le FIT regionali devono inviare i loro bilanci, dopo l'approvazione, alla FIT nazionale e alle USR entro il 20 marzo dell'anno successivo.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

La Federazione nazionale provvederà alla pubblicazione "on-line" del bilancio consolidato.

Con cadenza biennale, a partire dall'11° Congresso, la Segreteria Nazionale predispose il bilancio sociale della FIT.

Art. 46

La Federazione nazionale ha la facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture di Federazione a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria nazionale nell'interesse della organizzazione e degli associati, esse vengono disposte con una comunicazione scritta.

Dalle ispezioni devono risultare redatti di volta in volta regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 32 e 33 dello Statuto Fit.

Ogni anno la Segreteria nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.

Art. 47

Le operazioni finanziarie bancarie, con le Poste ed altri Enti pubblici e privati, sono svolte dal Segretario generale unitamente al Segretario amministrativo.

In caso di impedimento ed in via eccezionale la Segreteria può affidare temporaneamente le stesse prerogative ad altri Segretari.

Art. 48

La gestione degli enti e società provenienti dalle ex Federazioni o Sindacati è affidata ad amministratori nominati dalla Fit.

La Segreteria Nazionale può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi promosse o costituite dalle Strutture della Federazione.



Segreteria Nazionale

Via Antonio Musa, 4 - 00161 Roma
Tel. 04 442861 - e-mail: federazione_fit@cisl.it